

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali** 1

- ★ **Regolamento (CE) n. 976/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi** 8

- Regolamento (CE) n. 977/1999 della Commissione, del 7 maggio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 15

- Regolamento (CE) n. 978/1999 della Commissione, del 7 maggio 1999, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 203ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 17

- Regolamento (CE) n. 979/1999 della Commissione, del 7 maggio 1999, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la trentunesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 18

- Regolamento (CE) n. 980/1999 della Commissione, del 7 maggio 1999, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 239ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1589/87 20

- Regolamento (CE) n. 981/1999 della Commissione, del 7 maggio 1999, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri 21

★ Regolamento (CE) n. 982/1999 della Commissione, del 7 maggio 1999, che abroga taluni regolamenti della Commissione nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati	22
Regolamento (CE) n. 983/1999 della Commissione, del 7 maggio 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2566/98	24
Regolamento (CE) n. 984/1999 della Commissione, del 7 maggio 1999, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2563/98	25
Regolamento (CE) n. 985/1999 della Commissione, del 7 maggio 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2565/98	26
Regolamento (CE) n. 986/1999 della Commissione, del 7 maggio 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2564/98	27
Regolamento (CE) n. 987/1999 della Commissione, del 7 maggio 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 770/1999	28
Regolamento (CE) n. 988/1999 della Commissione, del 7 maggio 1999, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	29

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

1999/311/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa all'adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006)	30
---	----

1999/312/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica la decisione 93/383/CEE relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine	37
---	----

1999/313/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi	40
--	----

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile in materia di cooperazione relativa al controllo dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope	42
---	----



Commissione

1999/314/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 9 aprile 1999, concernente il questionario relativo alla direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 856].....** 43
-

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 925/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativo all'immatricolazione e all'impiego nella Comunità di alcuni tipi di aerei subsonici civili a reazione che sono stati modificati e ricertificati conformi alle norme del volume I, parte II, capitolo 3 dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione (luglio 1993) (GU L 115 del 4.5.1999)** 46

- Rettifica del regolamento (CE) n. 927/1999 della Commissione, del 3 maggio 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (GU L 115 del 4.5.1999) 50



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 975/1999 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1999

che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽²⁾,

(1) considerando che occorre fissare le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

(2) considerando che il Consiglio ha adottato contemporaneamente al presente regolamento, il regolamento (CE) n. 976/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi ⁽³⁾;

(3) considerando che la politica comunitaria nel settore della cooperazione allo sviluppo contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

(4) considerando che, ai sensi dell'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario;

(5) considerando che l'azione della Comunità in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici rientra nel rispetto dei principi di universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo che costituiscono la chiave di volta del sistema internazionale di protezione dei diritti dell'uomo;

(6) considerando che l'azione della Comunità europea in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici si ispira ai principi generali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;

(7) considerando che la Comunità riconosce l'interdipendenza di tutti i diritti dell'uomo; che i progressi nello sviluppo socioeconomico e nel conseguimento dei diritti civili e politici si potenziano vicendevolmente;

(8) considerando che è opportuno considerare il rispetto del diritto internazionale umanitario parte dei diritti dell'uomo nell'accezione del presente regolamento; rammentando inoltre le Convenzioni di Ginevra del 1949 e il loro protocollo aggiuntivo

⁽¹⁾ GU C 282 del 18.9.1997, pag. 14.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 1997 (GU C 371 dell'8.12.1997, pag. 74), posizione comune del Consiglio del 25 gennaio 1999 (GU C 58 dell'1.3.1999, pag. 17) e decisione del Parlamento europeo del 14 aprile 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

del 1977, la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e la Convenzione del 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, nonché altre norme di diritto internazionale convenzionale o consuetudinario;

- (9) considerando la risoluzione sui diritti dell'uomo, la democrazia e lo sviluppo adottata il 28 novembre 1991 dal Consiglio e dagli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, definisce linee direttrici, procedure e linee d'azione concrete intese a promuovere, parallelamente ai diritti economici e sociali, le libertà civili e politiche mediante un regime politico rappresentativo basato sul rispetto dei diritti dell'uomo;
- (10) considerando che l'azione della Comunità in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici ha origine in un'impostazione positiva e costruttiva che pone i diritti dell'uomo e i principi democratici come soggetto di interesse comune per la Comunità e i suoi partner, nonché come elemento del dialogo che può dar luogo a iniziative atte a promuoverne l'effettivo rispetto;
- (11) considerando che tale impostazione positiva dovrebbe concretarsi nella messa in atto di azioni di sostegno al processo di democratizzazione, di rafforzamento dello Stato di diritto e di sviluppo di una società civile pluralista e democratica, nonché nell'attuazione di misure volte a creare fiducia, in particolare al fine di prevenire i conflitti, sostenere le iniziative di pace e lottare contro l'impunità;
- (12) considerando che è pertanto essenziale che l'impiego degli strumenti finanziari a sostegno delle azioni positive in questi settori a favore di ciascun paese sia coerente con i programmi geografici e integrato negli altri strumenti di sviluppo, ai fini di un maggiore impatto e di una maggiore efficacia;
- (13) considerando che è altresì necessario accertarsi che tali azioni si concilino con la politica esterna dell'Unione europea, compresa la politica estera e di sicurezza comune;
- (14) considerando che queste azioni dovrebbero concentrarsi, in particolare, su coloro che sono oggetto di discriminazioni oppure si trovano in situazione di indigenza e svantaggio, quali: bambini, donne, rifugiati, emigrati, minoranze, sfollati, popolazioni indigene, detenuti e vittime della tortura;
- (15) considerando che il sostegno comunitario alla democratizzazione, all'osservanza dei principi dello Stato di diritto nel quadro di un regime politico che rispetti le libertà fondamentali dell'individuo, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi inseriti nei diversi accordi conclusi dalla Comunità con i suoi partner, che fanno del rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici un elemento essenziale delle relazioni tra le parti;
- (16) considerando che è essenziale tutelare la qualità, l'impatto e la continuità degli interventi, in particolare prevedendo la possibilità di avviare programmi pluriennali di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici, da preparare in collaborazione con le autorità del paese interessato in uno spirito di partenariato, nel rispetto delle esigenze specifiche del paese stesso;
- (17) considerando che per operare in modo efficace e coerente occorre tener conto delle caratteristiche specifiche dell'azione a favore dei diritti dell'uomo e dei principi democratici e stabilire in funzione di tali caratteristiche procedure flessibili, trasparenti e rapide per l'adozione delle decisioni relative al finanziamento delle azioni e dei progetti in questione;
- (18) considerando che la Comunità deve essere in grado di reagire rapidamente in situazioni di urgenza o di particolare importanza, al fine di rafforzare la credibilità e l'efficacia dell'impegno comunitario in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici nei paesi in cui si verificano tali situazioni;
- (19) considerando che, specialmente per quanto riguarda le procedure di concessione delle sovvenzioni e di valutazione dei progetti, occorre tener conto della specificità dei beneficiari del sostegno comunitario in questo settore, in particolare del carattere non lucrativo delle loro attività, dei rischi cui sono esposti i loro membri, spesso operanti come volontari, in ambienti talvolta ostili, e del loro modesto margine di manovra in termini di fondi propri;
- (20) considerando che lo sviluppo della società civile deve in particolare concretizzarsi nell'apparizione e nell'organizzazione di nuovi attori e che, pertanto nei paesi terzi beneficiari la Comunità può essere indotta a concedere un sostegno finanziario a partner che non sono in grado di dimostrare di aver già acquisito un'esperienza nel settore;
- (21) considerando che le decisioni relative al finanziamento di progetti di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici devono essere prese in modo imparziale senza discriminazioni di ordine razziale, religioso, culturale, sociale o etnico nei confronti degli organismi beneficiari del sostegno comunitario e delle persone o categorie di persone cui sono rivolti i progetti sostenuti, e che non devono essere guidate da considerazioni di carattere politico;

- (22) considerando che occorre fissare le modalità di esecuzione e di gestione dell'aiuto comunitario a favore della promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici finanziato sul bilancio generale delle Comunità europee;
- (23) considerando che, fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Obiettivi

Articolo 1

Il presente regolamento ha per oggetto la fissazione delle modalità di attuazione delle azioni della Comunità che, nell'ambito della sua politica di cooperazione, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e di consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Le azioni previste dal presente regolamento sono realizzate nel territorio dei paesi in via di sviluppo o sono connesse con situazioni che si verificano nei paesi in via di sviluppo.

Articolo 2

La Comunità europea apporta entro i limiti stabiliti all'articolo 1 e coerentemente con la politica esterna dell'Unione europea nel suo insieme, il suo contributo tecnico e finanziario ad azioni aventi in particolare per oggetto:

- 1) la promozione e la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, proclamati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e di altri strumenti internazionali concernenti lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, in particolare:
 - a) la promozione e la tutela dei diritti civili e politici;
 - b) la promozione e la tutela dei diritti economici, sociali e culturali;
 - c) la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo per coloro che sono oggetto di discriminazioni o che si trovano in condizioni di povertà e svantaggio, in modo da contribuire a ridurre la povertà e l'esclusione sociale;
 - d) il sostegno alle minoranze etniche, religiose o linguistiche e alle popolazioni indigene;
 - e) il sostegno alle istituzioni locali, nazionali, regionali o internazionali, comprese le ONG, che svolgono attività connesse con la tutela, la promozione o la salvaguardia dei diritti dell'uomo;
 - f) il sostegno ai centri di riabilitazione per le vittime della tortura e alle organizzazioni che offrono aiuto concreto alle vittime di violazioni dei diritti dell'uomo o l'aiuto al miglioramento delle condizioni di vita nei luoghi in cui le persone sono private della loro libertà, al fine di prevenire la tortura e i maltrattamenti;
 - g) il sostegno all'istruzione, alla formazione e alla sensibilizzazione nel settore dei diritti dell'uomo;
 - h) il sostegno alle azioni volte all'osservazione nel settore dei diritti dell'uomo, inclusa la formazione degli osservatori;
 - i) la promozione di pari opportunità e pratiche non discriminatorie, comprese misure contro il razzismo e la xenofobia;
 - j) la promozione e la tutela delle libertà fondamentali contemplate nel patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, in particolare la libertà di opinione, di parola e di coscienza, nonché il diritto ad utilizzare la propria lingua;
- 2) il sostegno al processo di democratizzazione, in particolare:
 - a) la promozione e il rafforzamento dello Stato di diritto e, in particolare, il sostegno all'indipendenza e al rafforzamento del potere giudiziario, nonché ad un sistema penitenziario che rispetti l'essere umano; il sostegno alle riforme costituzionali e legislative; il sostegno alle iniziative a favore dell'abolizione della pena di morte;
 - b) la promozione della separazione dei poteri, in particolare quella dei poteri giudiziario e legislativo rispetto al potere esecutivo, e il sostegno alle riforme istituzionali;
 - c) la promozione del pluralismo sia sul piano politico, sia sul piano della società civile. A tal fine occorre consolidare le istituzioni necessarie per garantire il carattere pluralistico della società, tra cui le organizzazioni non governative (ONG), e promuovere l'indipendenza e la responsabilità dei media e il sostegno alla libertà di stampa, nonché a quello del rispetto dei diritti alla libertà sindacale e di riunione;

⁽¹⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4.

- d) la promozione di una corretta gestione pubblica, in particolare tramite il sostegno alla trasparenza nell'amministrazione e alla prevenzione e alla lotta contro la corruzione;
 - e) la promozione della partecipazione delle popolazioni all'iter decisionale a livello nazionale, regionale e locale, in particolare mediante la promozione di una pari partecipazione degli uomini e delle donne alla società civile, alla vita economica e alla politica;
 - f) il sostegno ai processi elettorali, in particolare tramite l'appoggio alle commissioni elettorali indipendenti, la concessione di un'assistenza materiale, tecnica e giuridica alla preparazione delle elezioni, tra l'altro alla compilazione delle liste elettorali, misure volte a favorire la partecipazione di gruppi specifici, in particolare le donne, ai processi elettorali, nonché la formazione di osservatori;
 - g) il sostegno alle iniziative nazionali intese a separare nettamente responsabilità civili e militari e la sensibilizzazione e la formazione del personale civile e militare al rispetto dei diritti dell'uomo;
- 3) il sostegno alle azioni di promozione del rispetto dei diritti dell'uomo e di democratizzazione intese ad appoggiare la prevenzione dei conflitti e il trattamento delle loro ripercussioni, in stretto collegamento con gli organismi competenti in materia, in particolare:
- a) il sostegno allo sviluppo di capacità, compresa l'istituzione di sistemi di allarme rapido a livello locale;
 - b) il sostegno a misure di riequilibrio delle opportunità e di superamento delle divisioni fra gruppi aventi identità diverse;
 - c) il sostegno alle misure atte ad agevolare la conciliazione pacifica degli interessi dei vari gruppi, comprese le misure volte a creare fiducia in materia di diritti dell'uomo e democratizzazione, ai fini della prevenzione dei conflitti e del ripristino della pace civile;
 - d) la promozione del diritto internazionale umanitario e del suo rispetto da parte di tutte le parti coinvolte in un conflitto;
 - e) il sostegno alle organizzazioni internazionali, regionali o locali, fra cui le ONG attive in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti e di trattamento delle loro ripercussioni, compreso il sostegno all'istituzione di tribunali penali internazionali ad hoc e all'instaurazione di una giurisdizione penale internazionale permanente, nonché in materia di sostegno ed assistenza alle vittime delle violazioni dei diritti dell'uomo.

Articolo 3

A tal fine, il sostegno comunitario può comprendere, tra i mezzi d'azione, il finanziamento:

- 1) delle azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione degli organismi interessati e dell'opinione pubblica;
- 2) delle azioni necessarie per l'individuazione e la preparazione dei progetti, vale a dire:
 - a) gli studi di individuazione e di fattibilità;
 - b) lo scambio di conoscenze tecniche e di esperienze tra organismi europei e organismi dei paesi terzi;
 - c) le spese per le gare d'appalto, in particolare la valutazione delle offerte e la preparazione dei documenti dei progetti;
 - d) il finanziamento di studi di carattere generale sull'azione comunitaria nei settori previsti dal presente regolamento;
- 3) dell'attuazione dei progetti:
 - a) le azioni di assistenza tecnica e il personale espatriato o locale che contribuiscono alla realizzazione dei progetti;
 - b) l'acquisto e/o la fornitura di prodotti o materiali strettamente necessari alla realizzazione delle azioni, compresi, in circostanze eccezionali e se adeguatamente motivati, l'acquisto o la locazione di immobili;
 - c) se necessario, le iniziative finalizzate a mettere in risalto il carattere comunitario delle azioni;
- 4) delle azioni di sorveglianza, verifica e valutazione delle azioni comunitarie;
- 5) delle attività che illustrino all'opinione pubblica dei paesi interessati gli obiettivi ed i risultati di tali azioni nonché dei compiti di assistenza amministrativa e tecnica proficui sia alla Commissione che ai beneficiari.

CAPITOLO II

Modalità di esecuzione dell'aiuto

Articolo 4

1. I partner che possono ottenere un sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento sono le organizzazioni regionali e internazionali, le organizzazioni non governative, le amministrazioni e agenzie pubbliche nazionali, regionali e locali, le comunità, gli istituti e gli operatori pubblici e privati.
2. Le azioni finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento sono attuate dalla Commissione, su richiesta dei partner di cui al paragrafo 1 o di propria iniziativa.

Articolo 5

Possono beneficiare dell'aiuto della Comunità i partner di cui all'articolo 4, paragrafo 1 che abbiano la loro sede principale in un paese terzo beneficiario dell'aiuto della Comunità ai sensi del presente regolamento o in uno Stato membro della Comunità; detta sede deve costituire il centro effettivo di tutte le decisioni relative alle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento. In via eccezionale, tale sede può trovarsi in un altro paese terzo.

Articolo 6

Fatto salvo il contesto istituzionale e politico in cui operano i partner di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per determinare se un organismo sia ammissibile al finanziamento comunitario si prendono in considerazione in particolare gli elementi seguenti:

- a) il suo impegno a difendere, rispettare e promuovere senza discriminazioni i diritti dell'uomo e i principi democratici;
- b) la sua esperienza in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici;
- c) la sua capacità di gestione amministrativa e finanziaria;
- d) le sue capacità tecniche e logistiche rispetto all'azione prevista;
- e) all'occorrenza, i risultati delle azioni realizzate precedentemente e in particolare di quelle attuate con finanziamenti comunitari;
- f) la sua capacità di promuovere la cooperazione con altri soggetti della società civile nei paesi terzi interessati e di convogliare l'assistenza verso le organizzazioni locali responsabili nei confronti della società civile.

Articolo 7

1. I partner di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ottengono l'aiuto soltanto se si impegnano a rispettare le condizioni di assegnazione e di attuazione stabilite dalla Commissione e nei confronti delle quali essi si sono impegnati per contratto.

2. Le azioni che beneficiano dell'aiuto comunitario devono essere realizzate conformemente agli obiettivi definiti nella decisione di finanziamento della Commissione.

3. Il finanziamento comunitario concesso ai sensi del presente regolamento è fornito sotto forma di aiuti non rimborsabili.

4. Nella misura in cui le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento comportano convenzioni di finanziamento tra la Comunità e i paesi beneficiari, queste prevedono che il pagamento di tasse, diritti e oneri non sia finanziato dalla Comunità.

Articolo 8

1. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche del paese beneficiario e degli Stati membri. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo e, in casi eccezionali e debitamente giustificati, ad altri paesi terzi.

2. Le forniture sono originarie degli Stati membri o del paese beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali e debitamente giustificati, esse possono provenire da altri paesi.

Articolo 9

1. Ai fine di realizzare gli obiettivi di coerenza e complementarità e di garantire un'efficacia ottimale di tutte le azioni in questione, la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può adottare ogni misura di coordinamento necessaria.

2. In ogni caso, ai fini delle disposizioni del paragrafo 1, la Commissione incoraggia:

- a) la creazione di un sistema di scambio e analisi regolare di informazioni sulle azioni finanziate e su quelle di cui si prevede il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;
- b) il coordinamento in loco attraverso riunioni periodiche intese a consentire lo scambio di informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario;
- c) la promozione di un'impostazione coerente dell'assistenza umanitaria e, se possibile, l'integrazione della tutela dei diritti dell'uomo in tale aiuto.

CAPITOLO III

Procedure di attuazione delle azioni*Articolo 10*

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 1999-2004 è di 260 milioni di euro.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 11

La Commissione ha il compito di provvedere alla programmazione, istruzione, decisione, gestione, verifica e valutazione delle azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure vigenti. Essa stabilisce le condizioni di assegnazione, mobilitazione e attuazione degli aiuti di cui al presente regolamento.

Articolo 12

1. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2:

- le decisioni relative ad azioni che singolarmente beneficino, ai sensi del presente regolamento, di un finanziamento superiore a 1 milione di euro e ad eventuali modifiche di tali azioni che comportino una maggiorazione superiore al 20 % dell'importo inizialmente convenuto per le stesse;
- i programmi d'azione destinati a fornire un quadro d'azione coerente in un paese o una regione particolare o su un tema specifico, quando le esigenze rilevate siano destinate a durare a lungo, in particolare a causa della loro ampiezza e complessità.

2. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 13 in merito alle decisioni di finanziamento che essa intende adottare su progetti e programmi il cui valore non supera 1 milione di euro. Tale informazione deve essere fornita almeno una settimana prima della decisione.

Articolo 13

1. La Commissione è assistita da un «comitato per i diritti dell'uomo e la democrazia», in seguito denominato comitato, costituito da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Ove sia fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 14

1. La Commissione può finanziare gli interventi d'urgenza per un importo non superiore a 2 milioni di euro. Si considera necessario un intervento d'urgenza per le azioni concernenti esigenze immediate e non prevedibili legate all'interruzione brutale del processo democratico o all'insorgere di una situazione di crisi o di pericolo eccezionale e imminente che minaccia la totalità o una parte della popolazione di un paese e costituisce un grave rischio per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui.

2. Per le azioni che soddisfano le suddette condizioni, la Commissione decide dopo aver consultato gli Stati membri con gli strumenti più efficaci. Gli Stati membri dispongono di cinque giorni lavorativi per sollevare eventuali obiezioni. Nel caso in cui non siano state sollevate obiezioni, il comitato di cui all'articolo 13 esamina la questione nella sua successiva riunione.

3. Nella successiva riunione del comitato di cui all'articolo 13 la Commissione informa quest'ultimo di tutte le misure di urgenza finanziate ai sensi delle presenti disposizioni.

Articolo 15

Il comitato può esaminare qualsiasi questione di carattere generale o specifico attinente al relativo aiuto comunitario e dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la coerenza delle azioni in materia di diritti dell'uomo e democratizzazione attuate dall'Unione europea nei paesi terzi. Una volta all'anno esso procederà all'esame della programmazione prevista per l'esercizio successivo o ad uno scambio di opinioni sugli orientamenti generali delle azioni di cui al presente regolamento da attuare nell'anno successivo.

Articolo 16

1. La Commissione procede periodicamente alla valutazione delle azioni finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento, per verificare se gli obiettivi perseguiti da tali azioni siano stati raggiunti e per fornire linee direttrici al fine di migliorare l'efficacia delle azioni future. Essa sottopone al comitato una sintesi delle valutazioni effettuate che possono, all'occorrenza, essere esaminate dallo stesso comitato. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta.

2. La Commissione può altresì procedere, su richiesta degli Stati membri e con la loro partecipazione, a valutazioni sui risultati delle azioni e dei programmi della Comunità di cui al presente regolamento.

Articolo 17

Ogni contratto o convenzione di finanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco e presso la sede dei partner di cui all'articolo 4, paragrafo 1 secondo le consuete modalità definite dalla Commissione nell'ambito delle disposizioni vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 18

1. La Commissione comunica agli Stati membri, entro un mese dalla decisione, le azioni e i progetti approvati, indicandone l'importo, le caratteristiche, il paese beneficiario e i partner.
2. Dopo ogni esercizio finanziario la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente il riepilogo delle azioni finanziate durante l'esercizio.

Il riepilogo contiene in particolare informazioni relative ai partner con i quali le azioni di cui all'articolo 1 sono state attuate.

La relazione comprende inoltre una sintesi delle valutazioni esterne effettuate e, all'occorrenza, propone azioni specifiche.

Articolo 19

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione complessiva delle azioni finanziate dalla Comunità nell'ambito del presente regolamento, eventualmente corredata da proposte adeguate circa l'evoluzione del presente regolamento.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MÜLLER

REGOLAMENTO (CE) N. 976/1999 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1999

che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

(1) considerando che occorre fissare le modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi;

(2) considerando che il Consiglio ha adottato, contemporaneamente al presente regolamento, il regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ⁽³⁾;

(3) considerando che, nel quadro dei programmi esistenti in materia di cooperazione con i paesi terzi, compresi TACIS, PHARE, MEDA ed il regolamento relativo alla ricostruzione della Bosnia-Erzegovina, nonché della cooperazione di questo tipo che sarà attuata in futuro in base dell'articolo 235 del trattato CE, sono necessarie azioni volte a contribuire all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi;

(4) considerando che, ai sensi dell'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario;

(5) considerando che l'azione della Comunità europea in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici rientra nel rispetto dei principi di universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo che costituiscono la chiave di volta del sistema internazionale di protezione dei diritti dell'uomo;

(6) considerando che l'azione della Comunità europea in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici si ispira ai principi generali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dal Patto internazionale ai diritti economici, sociali e culturali;

(7) considerando che la Comunità riconosce l'interdipendenza di tutti i diritti dell'uomo; che i progressi nello sviluppo socioeconomico e nel conseguimento dei diritti civili e politici si potenziano vicendevolmente;

(8) considerando che è opportuno considerare il rispetto del diritto internazionale umanitario parte dei diritti dell'uomo nell'accezione del presente regolamento; rammentando inoltre le Convenzioni di Ginevra del 1949 e il loro protocollo aggiuntivo del 1977, la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati e la Convenzione del 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, nonché altre norme di diritto internazionale convenzionale o consuetudinario;

(9) considerando la risoluzione sui diritti dell'uomo, la democrazia e lo sviluppo adottata il 28 novembre 1991 dal Consiglio e dagli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, definisce linee direttrici, procedure e linee d'azione concrete intese a promuovere, parallelamente ai diritti economici e sociali, le libertà civili e politiche mediante un regime politico rappresentativo basato sul rispetto dei diritti dell'uomo;

⁽¹⁾ GU C 282 del 18.9.1997, pag. 14.

⁽²⁾ Parere espresso il 14 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

- (10) considerando che l'azione della Comunità europea in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici ha origine in un'impostazione positiva e costruttiva che pone i diritti dell'uomo e i principi democratici come soggetto di interesse comune per la Comunità e i suoi partner, nonché come elemento del dialogo che può dar luogo a iniziative atte a promuoverne l'effettivo rispetto;
- (11) considerando che tale impostazione positiva dovrebbe concretarsi nella messa in atto di azioni di sostegno al processo di democratizzazione, di rafforzamento dello stato di diritto e di sviluppo di una società civile pluralista e democratica, nonché nell'attuazione di misure volte a creare fiducia, in particolare al fine di prevenire i conflitti, sostenere le iniziative di pace e lottare contro l'impunità;
- (12) considerando che è pertanto essenziale che l'impiego degli strumenti finanziari a sostegno delle azioni positive in questi settori a favore di ciascun paese sia coerente con i programmi geografici e integrato negli altri strumenti di sviluppo, ai fini di un maggiore impatto e di una maggiore efficacia;
- (13) considerando che è altresì necessario accertarsi che tali azioni si concilino con la politica esterna dell'Unione europea, compresa la politica estera e di sicurezza comune;
- (14) considerando che queste azioni dovrebbero concentrarsi, in particolare, su coloro che sono oggetto di discriminazioni oppure si trovano in situazione di indigenza e svantaggio, quali: bambini, donne, rifugiati, emigrati, minoranze, sfollati, popolazioni indigene, detenuti e vittime della tortura;
- (15) considerando che il sostegno comunitario alla democratizzazione, all'osservanza dei principi dello stato di diritto nel quadro di un regime politico che rispetti le libertà fondamentali dell'individuo, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi inseriti nei diversi accordi conclusi dalla Comunità con i suoi partner, che fanno del rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici un elemento essenziale delle relazioni tra le parti;
- (16) considerando che è essenziale tutelare la qualità, l'impatto e la continuità degli interventi, in particolare prevedendo la possibilità di avviare programmi pluriennali di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici, da preparare in collaborazione con le autorità del paese interessato in uno spirito di partenariato, nel rispetto delle esigenze specifiche del paese stesso;
- (17) considerando che per operare in modo efficace e coerente occorre tener conto delle caratteristiche specifiche dell'azione a favore dei diritti dell'uomo e dei principi democratici e stabilire in funzione di tali caratteristiche procedure flessibili, trasparenti e rapide per l'adozione delle decisioni relative al finanziamento delle azioni e dei progetti in questione;
- (18) considerando che la Comunità dev'essere in grado di reagire rapidamente in situazioni di urgenza o di particolare importanza, al fine di rafforzare la credibilità e l'efficacia dell'impegno comunitario in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici nei paesi in cui si verificano tali situazioni;
- (19) considerando che, specialmente per quanto riguarda le procedure di concessione delle sovvenzioni e di valutazione dei progetti, occorre tener conto della specificità dei beneficiari del sostegno comunitario in questo settore, in particolare del carattere non lucrativo delle loro attività, dei rischi cui sono esposti i loro membri, spesso operanti come volontari, in ambienti talvolta ostili, e del loro modesto margine di manovra in termini di fondi propri;
- (20) considerando che lo sviluppo della società civile deve in particolare concretizzarsi nell'apparizione e nell'organizzazione di nuovi attori e che, pertanto, nei paesi terzi beneficiari la Comunità può essere indotta a concedere un sostegno finanziario a partner che non sono in grado di dimostrare di aver già acquisito un'esperienza nel settore;
- (21) considerando che le decisioni relative al finanziamento di progetti di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici devono essere prese in modo imparziale senza discriminazioni di ordine razziale, religioso, culturale, sociale o etnico nei confronti degli organismi beneficiari del sostegno comunitario e delle persone o categorie di persone cui sono rivolti i progetti sostenuti e che non devono essere guidate da considerazioni di carattere politico;
- (22) considerando che occorre fissare le modalità di esecuzione e di gestione dell'aiuto comunitario a favore della promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici finanziato sul bilancio generale delle Comunità europee;
- (23) considerando che l'attuazione di tali azioni può contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Comunità e che il trattato non prevede, per l'adozione del presente regolamento, poteri diversi da quelli dell'articolo 235;

(24) considerando che, fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Obiettivi

Articolo 1

Il presente regolamento ha per oggetto la fissazione delle modalità di attuazione delle azioni della Comunità diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nell'ambito della sua politica di cooperazione nei paesi terzi, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e di consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Le azioni previste dal presente regolamento sono realizzate nel territorio dei paesi terzi o sono connesse con situazioni che si verificano nei paesi terzi.

Articolo 2

Le modalità stabilite nel presente regolamento si applicano alle azioni nei settori di cui agli articoli 3 e 4, attuate nell'ambito dei programmi esistenti in materia di cooperazione con i paesi terzi, compresi TACIS⁽²⁾, PHARE⁽³⁾, MEDA⁽⁴⁾ ed i regolamenti relativi alla Bosnia-Erzegovina⁽⁵⁾, nonché alle future azioni di cooperazione con i paesi terzi in tali settori diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo, attuate in base all'articolo 235 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 3

La Comunità europea apporta entro i limiti stabiliti agli articoli 1 e 2 e coerentemente con la politica esterna dell'Unione europea nel suo insieme, il suo contributo tecnico e finanziario ad azioni aventi in particolare per oggetto:

⁽¹⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2157/91 (GU L 201 del 24.7.1991, pag. 2). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1279/96 (GU L 165 del 4.7.1996, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 3906/89 (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 753/96 (GU L 103 del 26.4.1996, pag. 5).

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 1763/92 (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 5). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1488/96 (GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 753/96 (GU L 103 del 26.4.1996, pag. 5).

1) la promozione e la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, proclamati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e di altri strumenti internazionali concernenti lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, in particolare:

a) la promozione e la tutela dei diritti civili e politici;

b) la promozione e la tutela dei diritti economici, sociali e culturali;

c) la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo per coloro che sono oggetto di discriminazioni o che si trovano in condizioni di povertà e svantaggio, in modo da contribuire a ridurre la povertà e l'esclusione sociale;

d) il sostegno alle minoranze etniche, religiose o linguistiche e alle popolazioni indigene;

e) il sostegno alle istituzioni locali, nazionali, regionali o internazionali, comprese le ONG, che svolgono attività connesse con la tutela, la promozione o la salvaguardia dei diritti dell'uomo;

f) il sostegno ai centri di riabilitazione per le vittime della tortura e alle organizzazioni che offrono aiuto concreto alle vittime di violazioni dei diritti dell'uomo o l'aiuto al miglioramento delle condizioni di vita nei luoghi in cui le persone sono private della loro libertà, al fine di prevenire la tortura e i maltrattamenti;

g) il sostegno all'istruzione, alla formazione e alla sensibilizzazione nel settore dei diritti dell'uomo;

h) il sostegno alle azioni volte all'osservazione nel settore dei diritti dell'uomo, inclusa la formazione degli osservatori;

i) la promozione di pari opportunità e pratiche non discriminatorie, comprese misure contro il razzismo e la xenofobia;

j) la promozione e la tutela delle libertà fondamentali contemplate nel patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, in particolare la libertà di opinione, di parola e di coscienza, nonché il diritto ad utilizzare la propria lingua;

2) il sostegno al processo di democratizzazione, in particolare:

a) la promozione e il rafforzamento dello stato di diritto e, in particolare, il sostegno all'indipendenza e al rafforzamento del potere giudiziario, nonché ad un sistema penitenziario che rispetti l'essere umano; il sostegno alle riforme costituzionali e legislative; il sostegno alle iniziative a favore dell'abolizione della pena di morte;

- b) la promozione della separazione dei poteri, in particolare quella dei poteri giudiziario e legislativo rispetto al potere esecutivo, e il sostegno alle riforme istituzionali;
 - c) la promozione del pluralismo sia sul piano politico, sia sul piano della società civile. A tal fine occorre consolidare le istituzioni necessarie per garantire il carattere pluralistico della società, tra cui le organizzazioni non governative (ONG), e promuovere l'indipendenza e la responsabilità dei media e il sostegno alla libertà di stampa, nonché il rispetto dei diritti alla libertà sindacale e di riunione;
 - d) la promozione di una corretta gestione pubblica, in particolare tramite il sostegno alla trasparenza nell'amministrazione e alla prevenzione e alla lotta contro la corruzione;
 - e) la promozione della partecipazione delle popolazioni all'iter decisionale a livello nazionale, regionale e locale, in particolare mediante la promozione di una pari partecipazione degli uomini e delle donne alla società civile e alla vita economica e alla politica;
 - f) il sostegno ai processi elettorali, in particolare tramite l'appoggio alle commissioni elettorali indipendenti, la concessione di un'assistenza materiale, tecnica e giuridica alla preparazione delle elezioni, tra l'altro alla compilazione delle liste elettorali, misure volte a favorire la partecipazione di gruppi specifici, in particolare le donne, ai processi elettorali, nonché la formazione di osservatori;
 - g) il sostegno alle iniziative nazionali intese a separare nettamente responsabilità civili e militari e la sensibilizzazione e la formazione del personale civile e militare al rispetto dei diritti dell'uomo;
- 3) il sostegno alle azioni di promozione del rispetto dei diritti dell'uomo e di democratizzazione intese ad appoggiare la prevenzione dei conflitti e il trattamento delle loro ripercussioni, in stretto collegamento con gli organismi competenti in materia, in particolare:
- a) il sostegno allo sviluppo di capacità, compresa l'istituzione di sistemi di allarme rapido a livello locale;
 - b) il sostegno a misure di riequilibrio delle opportunità e di superamento delle divisioni fra gruppi aventi identità diverse;
 - c) il sostegno alle misure atte ad agevolare la conciliazione pacifica degli interessi dei vari gruppi, comprese le misure volte a creare fiducia in materia di diritti dell'uomo e democratizzazione, ai fini della prevenzione dei conflitti e del ripristino della pace civile;

- d) la promozione del diritto internazionale umanitario e del suo rispetto da parte di tutte le parti coinvolte in un conflitto;
- e) il sostegno alle organizzazioni internazionali, regionali o locali, fra cui le ONG attive in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti e di trattamento delle loro ripercussioni, compreso il sostegno all'istituzione di tribunali penali internazionali ad hoc e all'instaurazione di una giurisdizione penale internazionale permanente, nonché in materia di sostegno ed assistenza alle vittime delle violazioni dei diritti dell'uomo.

Articolo 4

A tal fine, il sostegno comunitario può comprendere, tra i mezzi d'azione, il finanziamento:

- 1) delle azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione degli organismi interessati e dell'opinione pubblica;
- 2) delle azioni necessarie per l'individuazione e la preparazione dei progetti, vale a dire:
 - a) gli studi di individuazione e di fattibilità;
 - b) lo scambio di conoscenze tecniche e di esperienze tra organismi europei e organismi dei paesi terzi;
 - c) le spese per le gare d'appalto, in particolare la valutazione delle offerte e la preparazione dei documenti dei progetti;
 - d) il finanziamento di studi di carattere generale sull'azione comunitaria nei settori previsti dal presente regolamento;
- 3) dell'attuazione dei progetti:
 - a) le azioni di assistenza tecnica e il personale espatriato o locale che contribuiscono alla realizzazione dei progetti;
 - b) l'acquisto e/o la fornitura di prodotti o materiali strettamente necessari alla realizzazione delle azioni, compresi, in circostanze eccezionali e se adeguatamente motivati, l'acquisto o la locazione di immobili;
 - c) se necessario, le iniziative finalizzate a mettere in risalto il carattere comunitario delle azioni;
- 4) delle azioni di sorveglianza, verifica e valutazione delle azioni comunitarie;
- 5) delle attività che illustrino all'opinione pubblica dei paesi interessati gli obiettivi ed i risultati di tali azioni nonché dei compiti di assistenza amministrativa e tecnica proficui sia alla Commissione che ai beneficiari.

CAPITOLO II

Articolo 8

Modalità di esecuzione dell'aiuto

Articolo 5

1. I partner che possono ottenere un sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento sono le organizzazioni regionali e internazionali, le organizzazioni non governative, le amministrazioni e agenzie pubbliche nazionali, regionali e locali, le comunità, gli istituti e gli operatori pubblici e privati.

2. Le azioni finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento sono attuate dalla Commissione, su richiesta dei partner di cui al paragrafo 1 o di propria iniziativa.

Articolo 6

Possono beneficiare dell'aiuto della Comunità i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1 che abbiano la loro sede principale in un paese terzo beneficiario dell'aiuto della Comunità ai sensi del presente regolamento o in uno Stato membro della Comunità; detta sede deve costituire il centro effettivo di tutte le decisioni relative alle azioni finanziate ai sensi di questo regolamento. In via eccezionale, tale sede può trovarsi in un altro paese terzo.

Articolo 7

Fatto salvo il contesto istituzionale e politico in cui operano i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, per determinare se un organismo sia ammissibile al finanziamento comunitario si prendono in considerazione in particolare gli elementi seguenti:

- a) il suo impegno a difendere, rispettare e promuovere senza discriminazioni i diritti dell'uomo e i principi democratici;
- b) la sua esperienza in materia di promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici;
- c) la sua capacità di gestione amministrativa e finanziaria;
- d) le sue capacità tecniche e logistiche rispetto all'azione prevista;
- e) all'occorrenza, i risultati delle azioni realizzate precedentemente e in particolare di quelle attuate con finanziamenti comunitari;
- f) la sua capacità di promuovere la cooperazione con altri soggetti della società civile nei paesi terzi interessati e di convogliare l'assistenza verso le organizzazioni locali responsabili nei confronti della società civile.

1. I partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1 ottengono l'aiuto soltanto se si impegnano a rispettare le condizioni di assegnazione e di attuazione stabilite dalla Commissione e nei confronti delle quali essi si sono impegnati per contratto.

2. Le azioni che beneficiano dell'aiuto comunitario devono essere realizzate conformemente agli obiettivi definiti nella decisione di finanziamento della Commissione.

3. Il finanziamento comunitario concesso ai sensi del presente regolamento è fornito sotto forma di aiuti non rimborsabili.

4. Nella misura in cui le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento comportano convenzioni di finanziamento tra la Comunità e i paesi beneficiari, queste prevedono che il pagamento di tasse, diritti e oneri non sia finanziato dalla Comunità.

Articolo 9

1. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche del paese beneficiario e degli Stati membri. Essa può essere estesa ad altri paesi in casi eccezionali e debitamente giustificati.

2. Le forniture sono originarie degli Stati membri o del paese beneficiario. In casi eccezionali e debitamente giustificati, esse possono provenire da altri paesi.

Articolo 10

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di coerenza e complementarità e di garantire un'efficacia ottimale di tutte le azioni in questione, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, può adottare ogni misura di coordinamento necessaria.

2. In ogni caso, ai fini del paragrafo 1, la Commissione incoraggia:

- a) la creazione di un sistema di scambio e analisi regolare di informazioni sulle azioni finanziate e su quelle di cui si prevede il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;
- b) il coordinamento in loco attraverso riunioni periodiche intese a consentire lo scambio di informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario;
- c) la promozione di un'impostazione coerente dell'assistenza umanitaria e, se possibile, l'integrazione della tutela dei diritti dell'uomo in tale aiuto.

CAPITOLO III

Procedure di attuazione delle azioni

Articolo 11

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 1999-2004 è di 150 milioni di euro.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 12

La Commissione ha il compito di provvedere alla programmazione, istruzione, decisione, gestione, verifica e valutazione delle azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure vigenti. Essa stabilisce le condizioni di assegnazione, mobilitazione e attuazione degli aiuti di cui al presente regolamento.

Articolo 13

1. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2:

- le decisioni relative ad azioni che singolarmente beneficiano, ai sensi del presente regolamento, di un finanziamento superiore a 1 milione di euro e ad eventuali modifiche di tali azioni che comportino una maggiorazione superiore al 20 % dell'importo inizialmente convenuto per le stesse;
- i programmi d'azione destinati a fornire un quadro d'azione coerente in un paese o una regione particolare o su un tema specifico, quando le esigenze rilevate siano destinate a durare a lungo, in particolare a causa della loro ampiezza e complessità.

2. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 14 in merito alle decisioni di finanziamento che essa intende adottare su progetti e programmi il cui valore non supera 1 milione di euro. Tale informazione deve essere fornita almeno una settimana prima della decisione.

Articolo 14

1. La Commissione è assistita da un «comitato per i diritti dell'uomo e la democrazia», in seguito denominato comitato, istituito dall'articolo 13 del regolamento CE n. 975/1999.

2. Ove sia fatto riferimento al presente articolo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista

all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 15

1. La Commissione può finanziare gli interventi d'urgenza per un importo non superiore a 2 milioni di euro. Si considera necessario un intervento d'urgenza per le azioni concernenti esigenze immediate e non prevedibili legate all'interruzione brutale del processo democratico o all'insorgere di una situazione di crisi o di pericolo eccezionale e imminente che minaccia la totalità o una parte della popolazione di un paese e costituisce un grave rischio per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui.

2. Per le azioni che soddisfano le suddette condizioni, la Commissione decide dopo aver consultato gli Stati membri con gli strumenti più efficaci. Gli Stati membri dispongono di cinque giorni lavorativi per sollevare eventuali obiezioni. Nel caso in cui non siano state sollevate obiezioni, il comitato di cui all'articolo 14 esamina la questione nella sua successiva riunione.

3. Nella successiva riunione del comitato di cui all'articolo 14 la Commissione informa quest'ultimo di tutte le misure di urgenza finanziate ai sensi delle presenti disposizioni.

Articolo 16

Il comitato può esaminare qualsiasi questione di carattere generale o specifico attinente al relativo aiuto comunitario e dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la coerenza delle azioni in materia di diritti dell'uomo e democratizzazione attuate dall'Unione europea nei paesi terzi. Una volta all'anno esso procederà all'esame della programmazione prevista per l'esercizio successivo o ad uno scambio di opinioni sugli orientamenti generali delle azioni di cui al presente regolamento da attuare nell'anno successivo.

Articolo 17

1. La Commissione procede periodicamente alla valutazione delle azioni finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento, per verificare se gli obiettivi perseguiti da tali azioni siano stati raggiunti e per fornire linee direttrici al fine di migliorare l'efficacia delle azioni future. Essa sottopone al comitato una sintesi delle valutazioni effettuate che possono, all'occorrenza, essere esaminate dallo stesso comitato. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta.

2. La Commissione può altresì procedere, a richiesta degli Stati membri e con la loro partecipazione, a valutazioni sui risultati delle azioni e dei programmi della Comunità di cui al presente regolamento.

Articolo 18

Ogni contratto o convenzione di finanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco e presso la sede dei partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1 secondo le consuete modalità definite dalla Commissione nell'ambito delle disposizioni vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 19

1. La Commissione comunica agli Stati membri, entro un mese dalla decisione, le azioni e i progetti approvati,

indicandone l'importo, le caratteristiche, il paese beneficiario e i partner.

2. Dopo ogni esercizio finanziario la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente il riepilogo delle azioni finanziate durante l'esercizio.

Il riepilogo contiene in particolare informazioni relative ai partner con i quali le azioni di cui all'articolo 1 sono state attuate.

La relazione comprende inoltre una sintesi delle valutazioni esterne effettuate e, all'occorrenza, propone azioni specifiche.

Articolo 20

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione complessiva delle azioni finanziate dalla Comunità nell'ambito del presente regolamento, eventualmente corredata di proposte adeguate circa l'evoluzione del presente regolamento.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MÜLLER

REGOLAMENTO (CE) N. 977/1999 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione,
del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione
del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modifi-
cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in
particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede,
in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali
multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in
base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-
portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi
precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori
forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli
figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del
regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella
riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 maggio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	67,5
	204	87,9
	999	77,7
0707 00 05	052	77,4
	628	133,3
	999	105,4
0709 10 00	220	206,1
	999	206,1
0709 90 70	052	48,5
	999	48,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	204	42,0
	212	64,7
	600	71,3
	624	47,1
	999	56,3
0805 30 10	052	50,3
	999	50,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	86,7
	400	82,6
	508	77,9
	512	81,0
	528	70,7
	720	82,3
	804	105,4
	999	83,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 978/1999 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1999

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 203ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 3,considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara; che occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1999.

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 203ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- importo massimo dell'aiuto: 117 EUR/100 kg,
- cauzione della destinazione: 129 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.⁽²⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 979/1999 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1999

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la trentunesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 12, paragrafo 3,
considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/1999⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro

concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara; che conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentunesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 59 del 6.3.1999, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 maggio 1999, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la trentunesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro \geq 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro \geq 82 %		95	91	—	91
	Burro < 82 %		92	88	—	88
	Burro concentrato		117	113	117	113
	Crema		—	—	40	38
Cauzione di trasformazione	Burro		105	—	—	—
	Burro concentrato		129	—	129	—
	Crema		—	—	44	—

REGOLAMENTO (CE) N. 980/1999 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1999

che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 239ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1589/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 239ª gara effettuata in virtù del regolamento (CEE) n. 1589/87, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 4 maggio 1999, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.⁽²⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.⁽³⁾ GU L 146 del 6.6.1987, pag. 27.⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 981/1999 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 1999
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, ha determinato in quali circostanze gli acquisti di burro e di latte scremato in polvere possano essere sospesi e ripristinati e, in caso di sospensione, quali misure alternative possano essere prese;
considerando che il regolamento (CEE) n. 1547/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 ⁽⁵⁾, ha fissato i criteri in base ai quali sono decisi o sospesi gli acquisti di burro mediante gara in uno Stato membro oppure, per quanto riguarda il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania, in una regione;
considerando che il regolamento (CE) n. 913/1999 ⁽⁶⁾ della Commissione ha sospeso gli acquisti di burro in taluni Stati membri; che, dalle informazioni sui prezzi di

mercato, si desume che in Germania, Finlandia, Francia, Italia, Irlanda, Irlanda del Nord, Spagna, Paesi Bassi e Portogallo non è più soddisfatta la condizione prevista all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1547/87; che occorre pertanto adattare l'elenco degli Stati membri cui si applica la sospensione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 777/87, sono sospesi in Belgio, Danimarca, Grecia, Lussemburgo, Austria, Svezia e Gran Bretagna.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 913/1999 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 78 del 20.3.1987, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 144 del 4.6.1987, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 174 del 26.7.1995, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 37.

REGOLAMENTO (CE) N. 982/1999 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 1999
che abroga taluni regolamenti della Commissione nel settore degli ortofrutticoli
freschi e trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 857/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 7,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2199/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 9, l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 27, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

(1) considerando che numerosi atti legislativi nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati non sono più rilevanti, soprattutto a causa delle modificazioni della normativa di base, dell'adozione di

nuovi compromessi a livello internazionale tra la Comunità e i suoi partner commerciali, nonché dei notevoli cambiamenti avvenuti sul mercato; che, per motivi di chiarezza e di sicurezza giuridica e a fini di semplificazione, è opportuno abrogare formalmente tali atti legislativi;

(2) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della riunione congiunta dei comitati di gestione per gli ortofrutticoli freschi e per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti che figurano in allegato sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 108 del 27.4.1999, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

ALLEGATO

Regolamento (CEE) n. 1560/70 della Commissione, del 31 luglio 1970, che stabilisce le condizioni per l'aggiudicazione delle operazioni di trasformazione in succhi della frutta e degli ortaggi ritirati dal mercato (GU L 169 dell'1.8.1970, pag. 59).

Regolamento (CEE) n. 55/72 della Commissione, del 10 gennaio 1972, che fissa le condizioni di gara per lo smaltimento degli ortofrutticoli ritirati dal mercato (GU L 9 del 12.1.1972, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 1596/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, relativo ai ritiri preventivi di mele e pere (GU L 189 del 27.7.1979, pag. 47).

Regolamento (CEE) n. 2102/90 della Commissione, del 23 luglio 1990, recante modalità di applicazione relative alla dichiarazione di raccolta degli agrumi (GU L 191 del 24.7.1990, pag. 16).

Regolamento (CEE) n. 1133/86 della Commissione, del 18 aprile 1986, relativo al tasso di conversione agricolo applicabile alle restituzioni all'esportazione e ai prelievi all'importazione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 103 del 19.4.1986, pag. 27).

Regolamento (CEE) n. 722/88 della Commissione, del 18 marzo 1988, che stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio in ordine alla concessione dell'aiuto per i prodotti trasformati a base di pomodori (GU L 74 del 19.3.1988, pag. 49).

Regolamento (CEE) n. 4061/88 della Commissione, del 21 dicembre 1988, recante modalità di applicazione complementari per quanto riguarda i titoli d'importazione per alcuni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Jugoslavia (GU L 356 del 24.12.1988, pag. 45).

REGOLAMENTO (CE) N. 983/1999 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1999

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2566/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 2566/98 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 3 al 6 maggio 1999, è fissata una restituzione massima pari a 331,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2566/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.⁽³⁾ GU L 320 del 28.11.1998, pag. 49.⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 984/1999 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1999

relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2563/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 2563/98 della Commissione ⁽⁴⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione;

considerando che, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 3 al 6 maggio 1999 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2563/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 29 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 320 del 28.11.1998, pag. 40.

REGOLAMENTO (CE) N. 985/1999 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1999

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2565/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 2565/98 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1999.

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 3 al 6 maggio 1999, è fissata una restituzione massima pari a 178,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi dell'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2565/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.⁽³⁾ GU L 320 del 28.11.1998, pag. 46.⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 986/1999 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1999

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2564/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 2564/98 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 3 al 6 maggio 1999, è fissata una restituzione massima pari a 147,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2564/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.⁽³⁾ GU L 320 del 28.11.1998, pag. 43.⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 987/1999 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1999

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 770/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 770/1999 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 3 al 6 maggio 1999, è fissata una restituzione massima pari a 201,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 770/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.⁽³⁾ GU L 100 del 15.4.1999, pag. 14.⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 988/1999 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 1999
relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata,
fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 134/1999 ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f);

considerando che l'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 maggio 1999 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di giugno 1999 possono essere presentate domande di titoli per 4 230,623 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 17 del 22.1.1999, pag. 22.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1999

relativa all'adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (TEMPUS III) (2000-2006)

(1999/311/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁴⁾,

(1) considerando che il Consiglio europeo di Strasburgo dell'8 e 9 dicembre 1989 ha chiesto al Consiglio di adottare, sulla base di una proposta della Commissione, misure volte a consentire la partecipazione dei paesi dell'Europa centrale ed orientale ai programmi di carattere educativo e/o formativo analoghi ai programmi comunitari esistenti;

(2) considerando che il 18 dicembre 1989 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3906/89 ⁽⁵⁾ relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia (programma PHARE), il quale prevede la concessione di un aiuto a settori comprendenti la formazione per sostenere il processo di riforma economica e sociale nei paesi dell'Europa centrale

e orientale; che il 25 giugno 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96 ⁽⁶⁾ relativo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilascio dell'economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia (programma TACIS);

(3) considerando che il 29 aprile 1993 il Consiglio ha adottato con decisione 93/246/CEE ⁽⁷⁾ la seconda fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (TEMPUS II) a decorrere dal 1° luglio 1994 per un periodo di quattro anni; che tale decisione è stata modificata il 21 novembre 1996 con decisione 96/663/CE ⁽⁸⁾ per portare a sei anni la durata del programma (1994-2000);

(4) considerando che i paesi dell'Europa centrale e orientale, i nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e la Mongolia, beneficiari dei programmi PHARE e TACIS, ritengono che l'istruzione superiore e la formazione siano settori chiave che rendono possibile il processo di riforma economica e sociale;

(5) considerando che la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore rafforza e approfondisce l'insieme delle relazioni intessute tra i vari popoli d'Europa, fa emergere i valori culturali comuni, consente fecondi scambi di opinioni e facilita le attività multinazionali nei settori scientifico, culturale, artistico, economico e sociale;

⁽¹⁾ GU C 270 del 29.8.1998, pag. 9 e GU C 87 del 29.3.1999, pag. 102.

⁽²⁾ GU C 98 del 9.4.1999.

⁽³⁾ GU C 40 del 15.2.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU C 51 del 22.2.1999, pag. 86.

⁽⁵⁾ GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 753/96 (GU L 103 del 26.4.1996, pag. 5).

⁽⁶⁾ GU L 165 del 4.7.1996, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 112 del 6.5.1993, pag. 34.

⁽⁸⁾ GU L 306 del 28.11.1996, pag. 36.

- (6) considerando che la recente attuazione di TEMPUS nei paesi non associati dell'Europa centrale e orientale, nei nuovi stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e in Mongolia, paesi con maggiori bisogni e settori più vasti, giustifica pienamente la prosecuzione delle azioni intraprese;
- (7) considerando che TEMPUS può contribuire efficacemente allo sviluppo strutturale dell'insegnamento superiore, incluso il miglioramento delle risorse umane e delle qualifiche professionali adeguate alla riforma economica e che non esiste un altro strumento per raggiungere quest'obiettivo;
- (8) considerando che TEMPUS può dare un ulteriore efficace contributo, per il tramite delle università e del personale universitario, allo sviluppo delle strutture di gestione pubblica e in materia di istruzione nei paesi ammissibili;
- (9) considerando che TEMPUS può contribuire a ristabilire la cooperazione, interrotta dalla storia recente, tra regioni vicine alla Comunità, cooperazione che rappresenta un fattore di pace e di stabilità in Europa;
- (10) considerando che i paesi associati in fase di preadesione che hanno partecipato ai programmi TEMPUS I e II potrebbero ora, grazie all'esperienza acquisita, utilmente cooperare accanto agli Stati membri, per assistere i paesi partner che hanno aderito molto più tardi al programma a ristrutturare i loro sistemi di istruzione superiore;
- (11) considerando che l'articolo 11 della decisione 93/246/CEE stabilisce che la Commissione proceda ad una valutazione dell'attuazione del programma TEMPUS e presenti, entro il 30 aprile 1998, una proposta di proseguimento o di adeguamento del programma per il periodo successivo al 1° luglio 2000;
- (12) considerando che le autorità competenti dei paesi dell'Europa centrale e orientale, dei nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e della Mongolia, nonché gli utenti del programma, le strutture incaricate di concretarlo nei paesi beneficiari potenziali e nella Comunità europea e gli esperti e rappresentanti qualificati, rispecchiando i punti di vista del mondo accademico in Europa, condividono le conclusioni della relazione di valutazione, dimostrando la capacità di TEMPUS di contribuire efficacemente, nei paesi beneficiari

potenziali, alla diversificazione dell'offerta di istruzione e alla cooperazione tra università, che crea condizioni favorevoli allo sviluppo della cooperazione scientifica, culturale, economica e sociale;

- (13) considerando che occorrerebbe prevedere la possibilità di creare un efficace coordinamento tra il programma TEMPUS III e altri programmi o attività comunitari a livello di istruzione e/o formazione, stimolando in tal modo le interazioni e aumentando il valore aggiunto di ciascuna delle attività comunitarie;
- (14) considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 235 e che ricorrono i presupposti per il ricorso a tale articolo,

DECIDE:

Articolo 1

Durata di TEMPUS III

La terza fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (in seguito denominata «TEMPUS III») è adottata per un periodo di 6 anni a decorrere dal 1° luglio 2000.

Articolo 2

Paesi beneficiari potenziali

TEMPUS III riguarda i paesi dell'Europa centrale e orientale non associati ammessi a fruire di aiuto economico dal regolamento (CEE) n. 3906/89 (programma PHARE)⁽¹⁾, oltre ai nuovi Stati indipendenti e alla Mongolia, di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96 (programma TACIS), e sempre che tali programmi di assistenza siano prolungati per il suddetto periodo. Tali paesi sono in appresso denominati «paesi beneficiari potenziali».

Basandosi su una valutazione della situazione specifica di ciascun paese, la Commissione, secondo le procedure previste nei regolamenti summenzionati, conviene con i paesi beneficiari potenziali se questi debbano partecipare a TEMPUS III e il carattere e le condizioni della loro partecipazione nell'ambito della programmazione nazionale dell'assistenza comunitaria per le riforme sociali e economiche.

Articolo 3

Coinvolgimento dei paesi associati

Alle azioni previste da TEMPUS III potranno unirsi anche i paesi associati dell'Europa centrale e orientale, per condividere con i paesi limitrofi i vantaggi acquisiti attraverso TEMPUS e sviluppare la cooperazione regionale transfrontaliera. Tenendo conto delle norme e dei regolamenti finanziari rispettivi, occorre incoraggiare la cooperazione tra i progetti TEMPUS e ERASMUS.

⁽¹⁾ Attualmente Albania, Bosnia-Erzegovina e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

*Articolo 4***Definizioni**

Ai fini di TEMPUS III si intende per:

- a) «università», tutti i tipi di istituti postsecondari di istruzione e formazione professionale che rilasciano, nell'ambito di una istruzione e formazione superiore, qualifiche o titoli di livello corrispondente, qualunque ne sia la denominazione;
- b) «industria» e «impresa», tutti i tipi di attività economica, a prescindere dal loro statuto giuridico, le organizzazioni economiche autonome, le camere di commercio e d'industria e/o loro equivalenti, le associazioni professionali nonché gli organismi di formazione delle suddette istituzioni e organizzazioni;
- c) «istituzione», gli enti pubblici e locali, nonché i partner sociali e i loro organismi di formazione.

Ciascuno Stato membro o paese beneficiario potenziale può determinare quali tipi di istituti di cui alla lettera a) possono partecipare a TEMPUS III.

*Articolo 5***Obiettivi**

L'obiettivo di TEMPUS III, annoverabile tra gli obiettivi e gli orientamenti generali dei programmi PHARE e TACIS nel contesto della riforma economica e sociale, consiste nella promozione dello sviluppo dei sistemi di istruzione superiore nei paesi beneficiari potenziali, attraverso la cooperazione, quanto più equilibrata possibile, con partner di tutti gli Stati membri della Comunità.

In particolare, TEMPUS III ha lo scopo di facilitare l'adeguamento dell'istruzione superiore ai nuovi imperativi socio-economici e culturali nei paesi ammissibili affrontando:

- a) i problemi in materia di sviluppo e revisione dei programmi di studio nei settori prioritari;
- b) la riforma delle strutture e delle istituzioni nell'ambito dell'istruzione superiore e della loro gestione;
- c) lo sviluppo di una formazione destinata a conferire qualifiche per sopperire a specifiche carenze di specializzazione a livello superiore nel contesto della riforma economica, in particolare mediante migliori e più estesi legami con l'industria;
- d) il contributo dell'istruzione superiore e della formazione alla cittadinanza e al rafforzamento della democrazia.

Nel perseguire gli obiettivi del programma TEMPUS III, la Commissione garantisce il rispetto della politica generale della Comunità in materia di parità di opportunità per uomini e donne. La Commissione si sforzerà altresì di

fare in modo che nessun gruppo di cittadini venga escluso o svantaggiato.

*Articolo 6***Dialogo con i paesi beneficiari potenziali**

La Commissione concorda con le autorità competenti di ciascun paese beneficiario potenziale gli obiettivi e le priorità dettagliati per il ruolo di TEMPUS III nella strategia nazionale di riforma economica e sociale, sulla base degli obiettivi del programma e delle disposizioni dell'allegato e, in particolare, coerentemente con:

- a) i) gli obiettivi generali del programma PHARE;
ii) gli obiettivi generali del programma TACIS, con particolare riferimento agli aspetti settoriali;
- b) la politica in materia di riforma adottata da ciascun paese beneficiario potenziale in materia economica, sociale e dell'istruzione;
- c) la necessità di raggiungere un adeguato equilibrio tra i settori selezionati come prioritari e le risorse destinate a TEMPUS III.

*Articolo 7***Comitato**

1. La Commissione attua il programma TEMPUS III conformemente alle disposizioni dell'allegato, in base agli orientamenti particolareggiati da adottare ogni anno e secondo gli obiettivi e priorità dettagliati concordati con le autorità competenti di ciascun paese beneficiario potenziale in conformità dell'articolo 6.

2. Nell'assolvere tale compito, la Commissione è assistita da un comitato composto da due rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione. I membri del comitato possono essere assistiti da esperti e consulenti.

In particolare, il comitato assiste la Commissione nell'attuazione del programma in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 5 e coordina i suoi lavori con altri comitati di programma istituiti nel settore dell'istruzione (SOCRATES) e formazione (LEONARDO).

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato progetti di provvedimenti concernenti:

- a) gli orientamenti generali che guidano il programma TEMPUS III;
- b) le procedure di selezione e gli orientamenti generali per il sostegno finanziario che verrà fornito dalla Comunità (importi, durata e destinatari dell'assistenza);
- c) le questioni riguardanti l'equilibrio generale del programma TEMPUS III, compresa la ripartizione tra i vari tipi di azioni;

- d) gli obiettivi e le priorità dettagliati da concordare con le autorità competenti di ciascun paese beneficiario potenziale;
- e) le modalità per la verifica e la valutazione del programma TEMPUS III.

4. Il comitato formula il proprio parere su questi progetti entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'esame delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere emesso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

5. Inoltre la Commissione può consultare il comitato su qualsiasi altra questione concernente l'attuazione di TEMPUS III, inclusa la relazione annuale.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 8

Cooperazione con gli organismi del settore

1. La Commissione coopera con gli organismi nei singoli paesi beneficiari potenziali designati o costituiti al fine di coordinare le strutture e i collegamenti necessari per l'attuazione del programma TEMPUS III e per gestire

la ripartizione di tutti i fondi resi disponibili dai suddetti paesi beneficiari potenziali.

2. Inoltre, per l'attuazione del programma TEMPUS III la Commissione coopera strettamente con le strutture nazionali competenti designate da ciascuno Stato membro. Essa tiene conto per quanto possibile delle opportune misure bilaterali adottate dagli Stati membri.

Articolo 9

Collegamenti con altre azioni comunitarie

Secondo la procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 3 della presente decisione e, se del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3906/89 e all'articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96, nell'ambito dei limiti stabiliti dalle decisioni annuali di bilancio, la Commissione provvede affinché il programma TEMPUS III sia coerente e, se necessario, complementare con le altre azioni intraprese a livello comunitario, sia all'interno della Comunità che nell'ambito dell'assistenza ai paesi beneficiari potenziali, con particolare riguardo alle attività della Fondazione europea per la formazione professionale.

Articolo 10

Coordinamento con le azioni di paesi terzi

1. La Commissione provvede all'opportuno coordinamento con le azioni intraprese da paesi che non sono Stati membri della Comunità⁽¹⁾, oppure da università ed imprese di questi paesi, concernenti lo stesso settore del programma TEMPUS III, compresa, se del caso, la loro partecipazione ai progetti del programma TEMPUS III.

2. Tale partecipazione può assumere diverse forme, tra cui una o più delle seguenti:

- partecipazione ai progetti del programma TEMPUS III mediante il cofinanziamento;
- utilizzazione dei meccanismi del programma TEMPUS III per orientare azioni di scambio finanziate bilateralmente;
- coordinamento del programma TEMPUS III con iniziative con base nazionale aventi scopi analoghi, ma finanziate e dirette separatamente;
- reciproco scambio di informazione su tutte le iniziative pertinenti prese nel settore.

Articolo 11

Relazione annuale

La Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione annuale sull'attuazione del programma TEMPUS III. La relazione viene altresì trasmessa, per informazione, ai paesi beneficiari potenziali.

⁽¹⁾ Detti paesi comprendono i membri del Gruppo dei 24, gli Stati membri della Comunità, la Repubblica di Cipro e Malta, nonché i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale; la partecipazione verte su progetti con i paesi non associati dell'Europa centrale e orientale potenziali beneficiari del programma PHARE.

*Articolo 12***Verifica e valutazione — relazioni**

La Commissione mette a punto, secondo la procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 3, le modalità per la regolare verifica e la valutazione esterna dell'esperienza acquisita nell'attuazione del programma TEMPUS III, tenendo conto degli obiettivi particolari di cui all'articolo 5 e degli obiettivi nazionali fissati ai sensi dell'articolo 6.

Anteriormente al 30 aprile 2004, la Commissione presenta una relazione intermedia contenente i risultati della valutazione, corredata, se del caso, da una proposta di proseguimento o di adeguamento del programma TEMPUS per il periodo successivo al 1° luglio 2006.

La Commissione presenta una relazione finale entro il 30 giugno 2009.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MÜLLER

*ALLEGATO***Progetti europei comuni**

1. La Comunità europea dà il proprio sostegno a progetti europei comuni della durata massima di tre anni.

I progetti europei comuni interessano almeno un'università di un paese beneficiario potenziale, un'università di uno Stato membro e un istituto partner (università, impresa o istituzione quali definite all'articolo 4) di un altro Stato membro.

2. Le sovvenzioni dei progetti europei comuni possono essere concesse per attività a seconda delle esigenze specifiche degli istituti interessati e in base alle priorità stabilite, tra cui:

- i) azioni congiunte in materia di istruzione e formazione, in particolare sviluppo e revisione dei programmi di studio esistenti, sviluppo delle capacità delle università di impartire corsi di formazione continua e riqualificazione, realizzazione di brevi corsi intensivi e sviluppo dei sistemi di apprendimento a distanza, incluse le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- ii) misure a favore di riforma e sviluppo dell'istruzione superiore e delle sue capacità, in particolare tramite la ristrutturazione della gestione degli istituti e dei sistemi di istruzione superiore, la modernizzazione degli impianti, l'acquisizione dell'attrezzatura necessaria all'attuazione di un progetto europeo comune e, se del caso, l'erogazione di assistenza tecnica e finanziaria alle autorità responsabili;
- iii) promozione della cooperazione tra l'università, l'industria e le istituzioni quali definite all'articolo 4, mediante progetti europei comuni;
- iv) sviluppo della mobilità dei docenti, del personale amministrativo delle università e degli studenti, nel quadro di progetti europei comuni:
 - a) un aiuto finanziario sarà assegnato al personale docente/amministrativo delle università e alle azioni di formazione delle imprese negli Stati membri, per effettuare missioni di istruzione/formazione di durata fino a un anno nei paesi beneficiari potenziali e viceversa;
 - b) un aiuto finanziario sarà assegnato al personale docente/amministrativo delle università dei paesi beneficiari potenziali per effettuare periodi di riciclaggio e di riqualificazione nella Comunità europea;
 - c) un sostegno finanziario sarà assegnato agli studenti, fino al livello di dottorato compreso, e destinato sia agli studenti dei paesi beneficiari potenziali che effettuano un periodo di studio nella Comunità europea che agli studenti della Comunità che compiono un periodo di studio nei paesi beneficiari potenziali. Tali sostegni saranno generalmente accordati per una durata da tre mesi a un anno;
 - d) un sostegno finanziario sarà assegnato agli studenti che partecipano a progetti europei comuni con l'obiettivo specifico di promuovere la mobilità; avranno priorità gli studenti che partecipano a progetti per i quali la loro università d'origine conferisce un riconoscimento accademico completo del periodo di studio all'estero;
 - e) si darà un sostegno ai tirocini pratici e nell'industria, di durata compresa tra un mese e un anno, per gli insegnanti, gli istruttori, gli studenti e i laureati dei paesi beneficiari potenziali, tra la fine dei loro studi e il loro primo impiego, per seguire un periodo di formazione pratica in imprese della Comunità e viceversa;
- v) attività che contribuiscono al successo di progetti europei comuni cui partecipano due o più paesi beneficiari potenziali.

Provvedimenti di carattere strutturale e/o complementare

Si attribuirà un aiuto finanziario a un certo numero di provvedimenti a scopo strutturale e/o complementare (in particolare assistenza tecnica, seminari, studi, pubblicazioni, attività di informazione). Tali provvedimenti sono destinati a sostenere gli obiettivi del programma, in particolare il contributo allo sviluppo e alla ristrutturazione dei sistemi di istruzione superiore nei paesi beneficiari potenziali. Nell'ambito di tali provvedimenti a scopo strutturale, si concederà un aiuto finanziario per assistere i potenziali paesi beneficiari fra l'altro a:

- sviluppare e rafforzare le capacità e la realizzazione di una programmazione strategica e dello sviluppo istituzionale degli istituti di istruzione superiore a livello di università e di facoltà;

- stabilire un piano di sviluppo delle università per aiutarle a sviluppare le relazioni internazionali;
- sostenere la diffusione delle azioni di cooperazione riguardanti gli obiettivi di TEMPUS e garantirne la durata;
- elaborare una strategia nazionale in un paese beneficiario potenziale determinato per lo sviluppo di un aspetto specifico dell'insegnamento superiore.

Borse individuali

La Comunità europea sosterrà anche, oltre ai progetti europei comuni e alle misure strutturali e/o complementari, l'erogazione di borse individuali a docenti, formatori, amministratori di università, alti funzionari dei ministeri, amministratori dei sistemi di istruzione e altri esperti in materia di formazione, provenienti da paesi beneficiari potenziali o dalla Comunità, per visite destinate alla promozione della qualità, dello sviluppo e della ristrutturazione dell'istruzione e della formazione superiori nei paesi beneficiari potenziali.

Le visite potranno in particolare coprire i settori seguenti:

- sviluppo di corsi e materiali didattici;
- sviluppo del personale, in particolare attraverso periodi di riciclaggio e tirocini nell'industria;
- missioni di istruzione e formazione;
- attività volte a sostenere lo sviluppo dell'istruzione superiore;
- partecipazione alle attività di associazioni europee, in particolare associazioni universitarie.

Azioni di sostegno

1. La Commissione usufruisce dell'assistenza tecnica a sostegno delle attività svolte in conformità della presente decisione e volta ad assicurare la necessaria verifica dell'attuazione del programma.
 2. Viene sostenuta l'adeguata valutazione esterna di TEMPUS III. Sarà inoltre fornito un sostegno alla divulgazione in relazione ai progetti europei comuni, ai provvedimenti di carattere strutturale e/o complementare e alla mobilità individuale, nonché alla divulgazione dei risultati positivi di progetti specifici nelle fasi iniziali del programma TEMPUS.
-

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1999

che modifica la decisione 93/383/CEE relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine

(1999/312/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

*Articolo 1*vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

La decisione 93/383/CEE è modificata come segue:

visti i pareri del Parlamento europeo ⁽²⁾,

1) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 3*visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

Il "Laboratorio de biotoxinas marinas del Area de Sanidad de Vigo" è designato come laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine.»

(1) considerando che la decisione 93/383/CEE ⁽⁴⁾ determina, all'articolo 3, il laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine; che il laboratorio ha mutato nome e che è opportuno pertanto modificare l'articolo 3 di conseguenza;

2) All'articolo 4 è aggiunto il trattino seguente:

«— coadiuvare i laboratori nazionali di riferimento nell'attuazione di un adeguato sistema di garanzia della qualità basato sui principi delle buone prassi di laboratorio (GLP) e sui criteri EN 45 000;».

(2) considerando che la decisione 93/383/CEE non prevede alcuna procedura di revisione rapida del suo allegato; che occorre quindi prevedere la revisione di tale allegato da parte della Commissione, a seguito di una notifica effettuata da uno Stato membro;

3) È introdotto il seguente articolo dopo l'articolo 5:

«Articolo 5 bis

(3) considerando che la decisione 93/383/CEE stabilisce, nell'allegato, l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento designati da ciascuno Stato membro per il controllo delle biotossine marine;

A seguito di una notifica da parte di uno Stato membro riguardante il suo laboratorio nazionale di riferimento per il controllo delle biotossine marine, la Commissione modifica se necessario l'allegato della presente decisione.

(4) considerando che i laboratori inizialmente designati da Germania, Belgio, Spagna, Finlandia, Grecia, Italia, Regno Unito e Svezia come laboratori nazionali di riferimento per il controllo delle biotossine marine non svolgono più le funzioni per le quali furono designati oppure hanno, nel frattempo, mutato nome o ragione sociale; che è quindi necessario modificare di conseguenza l'allegato della decisione 93/383/CEE per tenere conto delle notifiche comunicate dagli Stati membri riguardo ai laboratori nazionali di riferimento,

La Commissione pubblica l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento e i relativi aggiornamenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*»*Articolo 2*

L'allegato della decisione 93/383/CEE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU C 331 del 6.11.1996, pag. 12 e GU C 189 del 20.6.1997, pag. 9.⁽²⁾ GU C 200 del 30.6.1997, pag. 257 e parere del 13 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ GU C 66 del 3.3.1997, pag. 47.⁽⁴⁾ GU L 166 dell'8.7.1993, pag. 31.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MÜLLER

ALLEGATO

«ALLEGATO

Per il Belgio e il Lussemburgo:

- Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l'Environnement
Institut Scientifique de la Santé Publique — Louis Pasteur
Section Denrées Alimentaires
Département Pharmaco-Bromatologie
Rue Juliette Wytzman 14
B-1050 Bruxelles

Per la Danimarca:

- The Danish Veterinary and Food Administration
Institute for Food Research and Nutrition
Mørkhøj Bygade 19
DK-2860 Søborg

Per la Germania:

- Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin
Postfach 330013
D-14191 Berlin

Per la Grecia:

- Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων Θεσσαλονίκης
28ης Οκτωβρίου 80
GR-54627 Θεσσαλονίκη

Per la Spagna:

- Laboratorio de Biotoxinas Marinas
Area de Sanidad
Estación Marítima s/n
E-36271 Vigo

Per la Francia:

- Laboratoire central d'hygiène alimentaire
43, rue de Dantzig
F-75015 Paris

Per l'Irlanda:

- Fisheries Research Center
Abbotstown
IRL-Dublin 15

Per l'Italia:

- Centro Ricerche Marine
Viale Vespucci 2
I-47042 Cesenatico (FO)

Per i Paesi Bassi:

- Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM)
Postbus 1
NL-3720 BA Bilthoven

Per il Portogallo:

- Laboratório do Instituto Nacional de Investigaçāo das Pescas (INIP)
Av. Brasília s/n
P-1400 Lisboa

Per la Finlandia:

- Tullilaboratorio/Tulllaboratoriet
PL/PB 53
FIN-02151 Espoo/Esbo

Per la Svezia:

- Institutionen för klinisk bakteriologi
Göteborgs universitet
S-41124 Göteborg

Per il Regno Unito:

- Marine Laboratory
PO Box 101,
Victoria Road
UK-Aberdeen AB11 9DB

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1999

relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi

(1999/313/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visti i pareri del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

(1) considerando che la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi ⁽⁴⁾, stabilisce, in particolare nell'allegato, i requisiti concernenti le contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi vivi;

(2) considerando che, in base al punto 8 del capitolo V dell'allegato di detta direttiva, se non vengono applicati metodi di routine per la ricerca di virus e se non sono state fissate norme virologiche, il controllo sanitario è basato sul conteggio dei batteri fecali;

(3) considerando che il progresso scientifico dimostra la scarsa efficacia dei batteri fecali come indicatori della presenza di virus nei molluschi bivalvi; che ai fini della tutela della salute pubblica è quindi necessario basare il controllo sanitario su altri indicatori;

(4) considerando che lo sviluppo di nuove tecniche d'analisi dei virus e di efficaci indicatori della contaminazione dei molluschi bivalvi richiede uno sforzo di coordinamento dei laboratori nazionali organizzati in una rete;

(5) considerando che allo scopo di garantire un efficace sistema di controllo relativo alla ricerca di virus nonché la definizione di norme in materia di contaminazione virologica e batteriologica, e al fine di mettere a punto metodi di routine e tecniche sicure per l'individuazione dei virus e dei batteri è opportuno che ciascuno Stato membro designi un

laboratorio nazionale di riferimento incaricato di coordinare nel suo territorio lo svolgimento delle analisi richieste;

(6) considerando che, al fine di garantire un regime uniforme nella Comunità, occorre designare il laboratorio comunitario di riferimento che sarà incaricato di coordinare i controlli sulle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi effettuati da ciascun laboratorio nazionale di riferimento; che è opportuno stabilire i compiti e le condizioni di attività del laboratorio comunitario di riferimento; che i responsabili di questo laboratorio devono impegnarsi a svolgere i compiti stabiliti nella presente decisione secondo le modalità in essa previste;

(7) considerando che questo laboratorio di riferimento comunitario può beneficiare di un sostegno finanziario della Comunità a norma dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ciascuno Stato membro designa un laboratorio nazionale di riferimento addetto al controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi. Esso ne informa la Commissione, che pubblica l'elenco di questi laboratori nazionali di riferimento e i relativi aggiornamenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 2

1. Ciascun laboratorio nazionale di riferimento è incaricato di svolgere i seguenti compiti:

a) coordinare le attività dei laboratori nazionali incaricati di effettuare le analisi batteriologiche e virologiche dei molluschi bivalvi nello Stato membro,

⁽¹⁾ GU C 267 del 3.9.1997, pag. 15.

⁽²⁾ GU C 304 del 6.10.1997, pag. 79 e parere del 13 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 355 del 21.11.1997, pag. 63.

⁽⁴⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31).

⁽⁵⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 31).

- b) assistere l'autorità competente dello Stato membro nell'organizzazione del sistema di controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi,
 - c) organizzare periodicamente prove comparative tra i diversi laboratori nazionali incaricati di svolgere le suddette analisi,
 - d) garantire la diffusione delle informazioni fornite dal laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 3 presso le autorità competenti e i laboratori nazionali incaricati di svolgere le suddette analisi.
2. I laboratori nazionali di riferimento collaborano con il laboratorio comunitario di riferimento designato di cui all'articolo 3.

Articolo 3

Il laboratorio del «Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science» di Weymouth nel Regno Unito è designato come laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi.

Articolo 4

Il laboratorio comunitario di riferimento è incaricato di svolgere i seguenti compiti:

- a) fornire ai laboratori nazionali di riferimento informazioni sui metodi d'analisi e sulle prove comparative,
- b) coordinare l'applicazione da parte dei laboratori nazionali di riferimento dei metodi di cui alla lettera a), organizzando in particolare prove comparative,
- c) coordinare la ricerca su nuovi metodi d'analisi e informare i laboratori nazionali di riferimento dei progressi compiuti in questo settore,
- d) organizzare corsi di formazione e di perfezionamento per il personale dei laboratori nazionali di riferimento,
- e) collaborare con i laboratori incaricati di effettuare le analisi batteriologiche e virologiche dei molluschi bivalvi nei paesi terzi,
- f) fornire assistenza tecnica e scientifica alla Commissione, specialmente in caso di contestazione dei risultati delle analisi da parte degli Stati membri,

- g) coadiuvare i laboratori nazionali di riferimento per i residui nell'attuazione di un adeguato sistema di garanzia della qualità basato sui principi delle buone prassi di laboratorio (GLP) e sui criteri EN 45 000.

Articolo 5

Il laboratorio comunitario di riferimento deve funzionare in base alle seguenti condizioni:

- a) deve disporre di personale qualificato con sufficienti conoscenze delle tecniche applicate nelle analisi batteriologiche e virologiche dei molluschi bivalvi,
- b) deve disporre di attrezzature e di materiali necessari per svolgere i compiti di cui all'articolo 4,
- c) deve disporre di un'adeguata infrastruttura amministrativa,
- d) deve fare rispettare al suo personale il carattere riservato di taluni elementi, risultati o comunicazioni,
- e) deve osservare i principi delle buone prassi di laboratorio riconosciute a livello internazionale,
- f) deve disporre di un elenco aggiornato delle sostanze di riferimento conservate dall'ufficio comunitario di riferimento e di un elenco aggiornato dei produttori e venditori di tali sostanze.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MÜLLER

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile in materia di cooperazione relativa al controllo dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope⁽¹⁾

L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile in materia di cooperazione relativa al controllo dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope che il Consiglio ha deciso di concludere il 3 novembre 1998 entrerà in vigore il 1° giugno 1999 in quanto il 6 aprile 1999 le parti contraenti hanno notificato l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

⁽¹⁾ GU L 336 dell'11.12.1998.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1999

concernente il questionario relativo alla direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

[notificata con il numero C(1999) 856]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/314/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

vista la direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente ⁽²⁾,

considerando che l'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 96/82/CE dispone che gli Stati membri devono presentare una relazione triennale sull'attuazione della medesima direttiva; che questa relazione deve essere redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE;

considerando che il periodo di tre anni è compreso tra il 2000 e il 2002 incluso;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito a norma dell'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il questionario che figura in allegato è approvato.

Articolo 2

Gli Stati membri devono redigere una relazione relativa al periodo compreso tra il 2000 e il 2002 incluso in conformità del questionario che figura in allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1999.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

ALLEGATO

Questionario sulla direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (SEVESO II)*Introduzione*

Il presente questionario è stato preparato al fine di assistere gli Stati membri e la Commissione nello scambio di informazioni prescritto all'articolo 19 della cosiddetta direttiva SEVESO II. In particolare, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione triennale per gli stabilimenti contemplati dagli articoli 6 e 9 (cosiddetti di categoria superiore).

Ogni tre anni gli Stati membri devono presentare una relazione entro nove mesi dalla fine del triennio contemplato. La relazione deve contenere informazioni distinte per ciascun anno. La relazione riguardante il periodo 1997-1999 deve essere consegnata entro il 30 settembre 2000.

(1) Informazioni generali

Numero totale di **stabilimenti contemplati dagli articoli 6 e 9** della direttiva (cosiddetti di categoria superiore).

(2) Rapporti di sicurezza

- a) Numero totale degli stabilimenti che hanno presentato **rapporti di sicurezza**, conformemente all'articolo 9 della direttiva.
- b) Numero totale degli stabilimenti per i quali i **rapporti di sicurezza** sono stati esaminati dalle autorità competenti e le **conclusioni sono state comunicate ai gestori**, in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 4.

(3) Piani d'emergenza

- a) Quanti stabilimenti hanno predisposto un **piano d'emergenza interno**, come prescritto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva?
- b) Quanti gestori hanno trasmesso alle autorità competenti **le informazioni necessarie per poter elaborare un piano di emergenza esterno**, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva?
- c) Per quanti stabilimenti le autorità designate hanno predisposto un **piano d'emergenza esterno**, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della direttiva?
- d) In quante occasioni le autorità competenti hanno deciso, in base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza, che **non si applica l'obbligo di predisporre un piano di emergenza esterno**, come previsto all'articolo 11, paragrafo 6?

(4) Effetto domino

- a) Quanti **stabilimenti e gruppi di stabilimenti**, per i quali le probabilità e possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo o della vicinanza degli stabilimenti, sono stati individuati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, concernente l'**effetto domino**?
- b) In quanti dei casi di cui alla precedente lettera si è provveduto ad un **adeguato scambio di informazioni**, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), della direttiva?
- c) In quanti dei casi di cui alla precedente lettera a) è **stata prevista una collaborazione alla diffusione di informazioni alla popolazione, nonché all'autorità competente**, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva?

(5) *Controllo dell'urbanizzazione*

Quanti stabilimenti di categoria superiore sono stati presi in considerazione **nell'elaborare le politiche in materia di controllo dell'urbanizzazione, conformemente** all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva?

(6) *Informazione sulle misure di sicurezza*

- a) Per quanti stabilimenti sono state **diffuse informazioni alla popolazione**, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1?
- b) In quanti casi le autorità competenti hanno **messo a disposizione degli altri Stati membri informazioni sufficienti per poter preparare un piano di emergenza**, come prescritto all'articolo 13, paragrafo 2?
- c) In quanti casi le autorità competenti hanno **informato un altro Stato membro relativamente a stabilimenti che non possono provocare alcun incidente rilevante al di fuori del proprio perimetro**, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3?
- d) Quanti **rapporti di sicurezza** sono stati **messi a disposizione della popolazione**, conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva?

(7) *Divieto di esercitare l'attività*

In quanti casi le autorità competenti hanno **vietato l'attività o la messa in servizio** di uno stabilimento, un impianto o un deposito di cui all'articolo 9, come previsto all'articolo 17, paragrafo 1?

(8) *Ispezioni*

- a) Quanti stabilimenti di categoria superiore **sono stati sottoposti ad ispezione**, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva?
 - b) Quanti stabilimenti di categoria superiore sono sottoposti:
 - ad un programma di ispezioni fondato su una **valutazione sistematica**?
 - ad un programma che preveda almeno un'ispezione in loco **ogni dodici mesi**?
-

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 925/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativo all'immatricolazione e all'impiego nella Comunità di alcuni tipi di aerei subsonici civili a reazione che sono stati modificati e ricertificati conformi alle norme del volume I, parte II, capitolo 3 dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione (luglio 1993)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 115 del 4 maggio 1999)

Il testo del regolamento è sostituito dal seguente testo:

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 925/1999 DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 1999

relativo all'immatricolazione e all'impiego nella Comunità di alcuni tipi di aerei subsonici civili a reazione che sono stati modificati e ricertificati conformi alle norme del volume I, parte II, capitolo 3 dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione (luglio 1993)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che uno degli obiettivi fondamentali della politica comune dei trasporti è una mobilità sostenibile; che una politica di questo tipo può essere definita come un approccio globale mirante a garantire sia l'efficace funzionamento dei sistemi di trasporto della Comunità, sia la tutela dell'ambiente; che è opportuno adottare misure tecniche che contribuiscano alla realizzazione di una mobilità sostenibile;
- (2) considerando che la comunicazione della Commissione intitolata «Lo sviluppo futuro della politica comune dei trasporti — una strategia globale per la realizzazione di un quadro comunitario atto a garantire una mobilità sostenibile» fa esplicito riferimento all'introduzione di una regola di non iscrizione dei velivoli più rumorosi;
- (3) considerando che il quinto programma di azione a favore dell'ambiente del 1992, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio nella loro risoluzione del 1° febbraio 1993 ⁽⁴⁾, prevede ulteriori interventi legislativi volti a ridurre le emissioni sonore dei velivoli; che il suddetto programma persegue l'obiettivo di

evitare di esporre le persone a livelli di rumore pregiudizievole alla salute e alla qualità della vita;

- (4) considerando che la crescita delle attività di trasporto aereo negli aeroporti comunitari è sempre più soggetta a vincoli ambientali; che l'impiego di velivoli meno rumorosi in questi aeroporti può contribuire ad un uso migliore della capacità aeroportuale;
- (5) considerando che i tipi più vecchi di velivoli, modificati per migliorare il loro livello di certificazione delle emissioni sonore, sotto il profilo della rumorosità hanno prestazioni che sono notevolmente più sfavorevoli, a parità di massa, di quelle dei moderni tipi di velivoli che hanno ottenuto sin dall'origine una certificazione di conformità alle norme del volume I, parte II, capitolo 3 dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione (luglio 1993); che tali modifiche prolungano la vita di un velivolo che in linea di massima sarebbe stato ritirato dal servizio e tendono ad aumentare la quantità di emissioni gassose e il consumo di combustibile dei motori di aerei di tecnologia meno recente; che ai velivoli possono essere sostituiti i motori per raggiungere prestazioni sotto il profilo della rumorosità paragonabili a quelle dei velivoli che hanno ottenuto sin dall'origine una certificazione di conformità ai requisiti del capitolo 3;
- (6) considerando che una regola che vieti l'iscrizione di tali tipi meno recenti e modificati di velivoli nei registri degli Stati membri a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento può essere considerata una misura di protezione volta ad evitare un ulteriore deterioramento della situazione sotto il profilo delle emissioni sonore nei pressi degli aeroporti comunitari, nonché a migliorare la situazione per quanto riguarda il consumo di combustibile e le emissioni gassose;

⁽¹⁾ GU C 118 del 17.4.1998, pag. 20 e
GU C 329 del 27.10.1998, pag. 10.

⁽²⁾ GU C 284 del 14.9.1998, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 16 settembre 1998 (GU C 313 del 12.10.1998, pag. 94), posizione comune del Consiglio del 16 novembre 1998 (GU C 404 del 23.12.1998, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 10 febbraio 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1.

- (7) considerando che in una Comunità senza frontiere interne è opportuno escludere dalla regola di non iscrizione i velivoli immatricolati nei registri degli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento;
- (8) considerando che, alla luce della normativa comunitaria vigente in materia di emissioni sonore degli aerei, è necessario adottare la presente iniziativa a livello della Comunità mediante disposizioni comunitarie vincolanti;
- (9) considerando che una regola di non iscrizione e un divieto di utilizzazione per un periodo transitorio adeguato combinano la fattibilità tecnica con vantaggi per l'ambiente senza imporre oneri economici ingiustificati;
- (10) considerando che è necessario ridurre al minimo le eventuali distorsioni della concorrenza stabilendo requisiti equivalenti applicabili ai velivoli immatricolati nei paesi terzi; che, in quanto la Comunità non ha competenza sui registri dei paesi terzi, tale obiettivo può essere conseguito soltanto limitando l'esercizio dei velivoli non conformi immatricolati nei paesi terzi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento; che la data di introduzione di tali restrizioni dovrebbe tener conto del termine ultimo di interdizione imposto all'impiego degli aerei prescritto dalla direttiva 92/14/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume I, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1998) (1), nonché della portata della regola relativa alla non iscrizione degli aerei di cui al capitolo 2 della convenzione, in base alla direttiva 89/629/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione (2);
- (11) considerando che, per garantire la parità di trattamento dei velivoli a prescindere dal paese di immatricolazione, anche i velivoli non conformi immatricolati negli Stati membri non dovrebbero essere utilizzati in base alle disposizioni imposte ai velivoli non conformi immatricolati nei paesi terzi;
- (12) considerando che, dato che l'obiettivo principale della misura è quello di limitare la rumorosità negli aeroporti comunitari, gli aerei possono essere esclusi dalle regole di non iscrizione e dal divieto di utilizzazione se non sono impiegati nel territorio della Comunità; che affinché le regole in questione producano appieno i loro effetti positivi sull'ambiente possono essere consentite deroghe temporanee soltanto per utilizzazioni di natura eccezionale;
- (13) considerando che le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai dipartimenti d'oltremare di cui al paragrafo 2 dell'articolo 227 del trattato, data la loro collocazione geografica;
- (14) considerando che è necessario raccogliere informazioni sulle deroghe concesse dagli Stati membri;
- (15) considerando che il 2 dicembre 1987 il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno convenuto a Londra, in una dichiarazione comune dei ministri degli esteri dei due paesi, un'intesa per una più stretta cooperazione nell'uso dell'aeroporto di Gibilterra; che tale intesa non è stata ancora attuata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è di stabilire regole volte ad evitare il deterioramento dell'impatto complessivo delle emissioni sonore nella Comunità degli aerei subsonici civili a reazione ricertificati e nel contempo a limitare altri danni all'ambiente.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «*velivolo subsonico civile a reazione*», un velivolo subsonico civile a reazione con peso massimo certificato al decollo di 34 000 kg o più, o con un numero massimo certificato di posti a sedere per passeggeri per il tipo di aereo in questione superiore a diciannove, esclusi i sedili per l'equipaggio, e dotato di motori con coefficiente di diluizione inferiore a 3;
- 2) «*velivolo subsonico civile a reazione ricertificato*», un velivolo subsonico civile a reazione originariamente certificato conforme alle norme del capitolo 2 o a norme equivalenti, o originariamente sprovvisto di certificato acustico, che sia stato modificato per soddisfare le norme del capitolo 3, sia direttamente mediante modifiche tecniche, sia indirettamente mediante restrizioni operative; i velivoli subsonici civili a reazione che originariamente potevano ottenere solo una duplice certificazione di conformità alle norme del capitolo 3 attraverso restrizioni di peso devono essere considerati come aeromobili ricertificati; i velivoli subsonici civili a reazione modificati per soddisfare le norme del capitolo 3 mediante la completa sostituzione dei motori con motori con coefficiente di diluizione pari o superiore a 3 non sono considerati aerei ricertificati;

(1) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 21. Direttiva modificata dalla direttiva 98/20/CE (GU L 107 del 7.4.1998, pag. 4).

(2) GU L 363 del 13.12.1989, pag. 27.

- 3) «capitolo 2» e «capitolo 3», le norme di rumorosità definite nel volume I, parte II, capitolo 2 e rispettivamente capitolo 3 dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione (luglio 1993);
- 4) «*restrizioni operative*», le restrizioni di peso prescritte al velivolo e/o le limitazioni operative controllate dal pilota o dall'operatore, ad esempio posizionamento ridotto dei flap;
- 5) «*immatricolazione di un velivolo*», l'atto formale con il quale è stabilita la nazionalità di un velivolo per effetto della sua iscrizione nel registro nazionale di uno Stato membro o di un paese terzo;
- 6) «*territorio della Comunità*», il territorio della Comunità in cui si applicano le disposizioni del trattato.

Articolo 3

Velivoli non conformi

1. I velivoli subsonici civili a reazione ricertificati non sono immatricolati nel registro nazionale di uno Stato membro a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai velivoli subsonici civili a reazione immatricolati nel registro di uno Stato membro alla data di applicazione del presente regolamento e che sono da allora immatricolati nella Comunità.
3. Fatte salve le disposizioni della direttiva 92/14/CEE, in particolare il paragrafo 2 dell'articolo 2, a decorrere dal 1° aprile 2002 non è consentito l'impiego, negli aeroporti del territorio della Comunità, di velivoli subsonici civili a reazione ricertificati, immatricolati in un paese terzo, a meno che l'operatore di tali velivoli possa provare che essi risultano immatricolati nel registro di tale paese terzo alla data di applicazione del presente regolamento e sono stati posti in esercizio nel territorio della Comunità anteriormente a tale data, tra il 1° aprile 1995 e la data di applicazione del presente regolamento.
4. I velivoli subsonici civili a reazione ricertificati immatricolati nei registri degli Stati membri non possono essere utilizzati negli aeroporti nel territorio della Comunità a decorrere dal 1° aprile 2002, a meno che essi siano stati utilizzati in tale territorio anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 4

Deroghe

1. Gli Stati membri possono concedere deroghe temporanee all'articolo 3 per i velivoli subsonici civili a reazione destinati ad operazioni di natura talmente eccezionale che non sarebbe sensato negare una deroga temporanea, ad esempio per casi di emergenza. Gli Stati membri possono limitare tali deroghe a taluni aeroporti

e/o a determinate fasce orarie in base a criteri di trasparenza e non discriminazione.

2. Gli Stati membri possono concedere deroghe all'articolo 3 per velivoli subsonici civili a reazione utilizzati esclusivamente al di fuori del territorio della Comunità.
3. Gli Stati membri possono concedere deroghe all'articolo 3 per gli aerei subsonici civili a reazione affittati a un operatore e che per questa ragione sono stati temporaneamente rimossi dal registro dello Stato membro in cui erano stati immatricolati nel semestre precedente la data di applicazione del presente regolamento, purché la proprietà o il controllo effettivo del velivolo rimangano nello Stato membro.
4. Gli Stati membri informano la Commissione una volta all'anno delle deroghe accordate in base al presente articolo.

Articolo 5

Dipartimenti d'oltremare

Il presente regolamento non si applica ai dipartimenti d'oltremare di cui al paragrafo 2 dell'articolo 227 del trattato, sia per quanto concerne le disposizioni relative all'immatricolazione nei registri nazionali degli Stati membri dei velivoli subsonici civili a reazione ricertificati, sia per quanto concerne l'impiego di tali velivoli negli aeroporti situati in tali dipartimenti.

Articolo 6

Aeroporto di Gibilterra

1. L'applicazione del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra lascia impregiudicate le posizioni giuridiche rispettive del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.
2. L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui sarà attuata l'intesa contenuta nella dichiarazione comune dei Ministri degli esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. I governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno il Consiglio in merito a tale data.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dodici mesi dopo la data della sua entrata in vigore.

L 120/50

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

8. 5. 1999

L 115/4

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

4. 5. 1999

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MÜLLER

Rettifica del regolamento (CE) n. 927/1999 della Commissione, del 3 maggio 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 115 del 4 maggio 1999)

A pagina 9, nell'allegato, nel titolo della sesta e settima colonna «A2»:

anziché: «dall'11 al 15.5.1999»

leggi: «dall'11 al 13.5.1999».
